

R.G. P.M. 4542/06
R.G. Trib. 2803/07
R.G. Esec.
R.G. Camp. Pen.

Sentenza n. 1589/09
del 10 aprile 2009
Depositata in Cancelleria
4 MAG. 2009

Notificato estratto contumaciale

Passata in giudicato

Redatta scheda



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA
- SEZIONE SECONDA -

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Dr.ssa CLARA GUERELLO

in data 10 aprile 2009 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

n.

- residente in
- elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Salvatore Bottiglieri del Foro di Genova.

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 56, 648 CP, perché al fine di procurarsi un ingiusto profitto, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad acquistare o comunque ricevere, dalla società cinese e consapevole della provenienza delittuosa, nr. 5 paia di calzature "Prada" e nr. 1 paio di calzature "Gucci", provento del delitto di contraffazione dei marchi.

In Genova, accertato il 02/03/2006.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero ritiene provata la penale responsabilità dell'imputato, ritenuto il tentativo, ritenuto il cpv art. 648 CP, pena base mesi 2 di reclusione euro 60 di multa, diminuita ai sensi art. 62 bis CP mesi 1 giorni 10 di reclusione euro 40 di multa.

Il difensore dell'imputato chiede assoluzione quanto meno ex art. 530 II co. perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di ricettazione meglio descritto in rubrica, fatti commessi in Genova in data 2 marzo 2006.

Alla prima udienza di smistamento del 14.6.2007 il Tribunale in composizione monocratica, compiuto l'accertamento in ordine alla regolare costituzione delle parti, dichiarava aperto il dibattimento per poi procedere, alla successiva udienza di trattazione del 11.10.2007, all'esame del teste indicato a carico – in forza alla locale Guardia di Finanza Comando Tenenza – il quale ha compiutamente riferito circa gli accadimenti che hanno condotto all'odierno procedimento; sentito l'imputato _____, il procedimento subiva una serie di rinvii interlocutori e proseguiva con l'audizione degli esperti referenti dei marchi "Prada" e "Gucci" citati dal Tribunale ex art 507 c.p.p; chiusa l'istruttoria dibattimentale con l'acquisizione della documentazione utile ai fini della decisione le parti rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava la presente sentenza mediante lettura del dispositivo.

La vicenda oggetto del presente procedimento può essere riassunta come segue.

In data 2 marzo 2006 personale in forza alla locale Guardia di Finanza – Comando Tenenza di Genova eseguiva una verifica fisica su merci stoccate presso il magazzino aeroportuale _____, ove di regola vengono collocate le spedizioni provenienti dai c.d "voli gommati".

Nel caso di specie veniva selezionato il cartone in questione in quanto proveniente dalla Cina ed avente caratteristiche simili ad altre spedizioni che, ad esito di controlli di PG, erano risultate avere ad oggetto calzature con marchio contraffatto.

All'atto dell'apertura del collo venivano rinvenute complessivamente n. 6 paia di calzature - di cui n. 5 paia recanti il marchio "Prada" e n. 1 paio recante il marchio



“Gucci”- che già ad un primo esame visivo da parte dei militari operanti apparivano contraffatte.

Veniva quindi richiesto al responsabile del magazzino di sospendere la consegna della merce e di fornire le generalità del mittente e del destinatario della spedizione.

Nel caso di specie il mittente risultava appunto essere una società corrente in Cina, mentre il destinatario cartolare ed effettivo della merce veniva identificato nell'odierno imputato


Come da procedura venivano quindi contattati gli Uffici Tutela Marchi delle società coinvolte (Gucci e Prada) che confermavano, dopo avere preso visione delle immagini fotografiche delle calzature rinvenute, la contraffazione degli articoli in questione.

Nel corso del dibattimento gli esperti referenti delle rispettive case madri (nello specifico per il marchio “Prada” e per il marchio “Gucci”), presa visione a campione del corpo del reato, confermavano che trattasi di merce contraffatta seppur idonea a trarre in inganno i potenziali acquirenti circa la genuinità e la provenienza del prodotto.

Questo il compendio degli accertamenti di PG e delle risultanze dibattimentali.

L'imputato da parte sua ha fornito una versione sostanzialmente verosimile dell'accaduto dichiarando: di avere acquistato le calzature in questione su un sito internet denominato “e-bay” ove di regola i venditori sono indicati con un “nickname”; di averne acquistato sei paia in quanto il prezzo era conveniente (circa la metà del prezzo corrente di mercato); di avere quindi pagato utilizzando una carta ricaricabile la complessiva somma di euro 740,00, di cui peraltro non conservava alcuna documentazione; di avere deciso per l'acquisto nella convinzione che il prodotto fosse originale e provenisse dall'Italia; che infatti sul relativo sito “e-bay” veniva indicato un venditore italiano ed era altresì presente la dicitura “no dogana”.

A conforto delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale, la difesa produceva documentazione proveniente dall'imputato e segnatamente: supporto cartaceo



attestante l'abbonamento a Tiscali ADSL 6 Mega Flat attivato dall'imputato in data 3.1.2006; materiale descrittivo dei prodotti in questione e schermate "e-bay" a corredo scaricate dal medesimo sito Internet ove venne effettuato l'acquisto.

Orbene, quanto alla natura e tipologia della documentazione prodotta a difesa si osserva in primo luogo che trattasi di materiale informatico comunque significativo, nonostante le schermate in questione non siano certo quelle visionate dall'imputato all'atto dell'acquisto dei prodotti di cui all'imputazione.

È infatti notorio come gli articoli inseriti per la vendita su rete possano variare di giorno in giorno, così come le relative condizioni di acquisto e di spedizione.

Ciò nonostante la peculiare impostazione – senza dubbio suggestiva ed accattivante – delle vendite "on line", di regola accompagnate da rappresentazioni fotografiche piuttosto eloquenti del prodotto, può senza dubbio ingenerare il ragionevole convincimento di acquistare determinati articoli alle effettive condizioni indicate sul sito.

Tanto più nel caso di soggetto non ancora avvezzo alla navigazione ed all'acquisto in rete, così come si può ritenere fosse l'imputato al momento dei fatti (cfr documentazione a difesa attestante l'attivazione del relativo abbonamento Tiscali solo un paio di mesi prima il sequestro della merce).

A ciò si aggiunga che gli articoli compravenduti – seppur acquistati ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato (così come riferito dallo stesso imputato) – di certo non possono dirsi offerti su rete a prezzi irrisori.

La documentazione di riferimento prodotta dalla difesa – ossia analoghe schermate di vendita "on line" scaricate dal medesimo sito internet – attestano infatti come le calzature recanti marchi di prestigio (tipo Prada) siano messe in vendita ad un prezzo medio di circa 100,00 euro al paio.

Circostanze queste che possono per lo meno far dubitare della piena consapevolezza della provenienza illecita degli articoli in questione da parte dell'imputato.



Si osservi infatti a tale proposito come l'atteggiamento doloso richiesto ai fini della configurazione del reato contestato sia di particolare pregnanza al punto che – in conformità ad una giurisprudenza seppur minoritaria della Suprema Corte – il dolo eventuale (e quindi il tentativo, contestato nel caso di specie) non sarebbe compatibile con il delitto di ricettazione, poiché la rappresentazione dell'eventualità che la cosa che si acquista e/o riceve provenga da delitto equivale al dubbio, mentre l'elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto (cfr ex plurimis Cass. II sent. N. 9291 del 13.9.91).

Di conforto in tal senso paiono del resto le pronunce atte a discernere l'elemento soggettivo tipico della ricettazione da quello che caratterizza la contravvenzione p.e p. dall'art 712 c.p.

Il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione che punisce l'acquisto di cose di sospetta provenienza risiede infatti proprio nel diverso atteggiarsi dell'elemento psicologico, nel senso che nel primo caso l'agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nel secondo caso ricorre da parte dell'agente una condotta colposa consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta (cfr ex plurimis Cass. Sez. 1 sent. N. 6684 del 12.5.95).

Sicchè a connotare dal punto di vista soggettivo l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art 712 c.p è invero una semplice mancanza di diligenza nel verificare la lecita provenienza del bene (Cass. Sez.II sent. N. 45256 del 22.11.2007).

Nel caso di specie – ritenuta la carenza di elementi univoci e convergenti che depongano nel senso della piena consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa del bene – si ravvisano invero i presupposti soggettivi del reato p.e p. dall'art 712 c.p.

L'acquisto in oggetto è infatti avvenuto in presenza di condizioni che avrebbero dovuto indurre al sospetto e, quindi, attivare meccanismi di diligente verifica della lecita provenienza del prodotto – e ciò a prescindere dal fatto che



l'acquirente abbia o meno nutrito dubbi sull'origine della merce (cfr sul punto anche Cass. Sez. II sent. N. 9015 del 3.2.97).

Condizioni queste che ricorrono senza dubbio nel caso di specie trattandosi dell'acquisto – peraltro ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato – di articoli di particolare pregio e fattura di regola distribuiti esclusivamente a mezzo rivenditori autorizzati.

Operata la diversa qualificazione giuridica del fatto contestato – nel reato p.e p. dall'art 712 c.p – pare equa una pena finale di mesi due di arresto ed euro 200,00 di ammenda così determinata: pena base mesi tre di arresto ed euro 300,00 di ammenda, ridotta come sopra ex art 62 bis trattandosi di soggetto immune da pregiudizi penali.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'A.M.' or similar.

P.Q.M

Letti gli artt. 533, 535 e 521 c.p.p,

DICHIARA

responsabile del reato p. e p. dall'art 712 c.p – così diversamente qualificati i fatti di cui all'imputazione – e lo

CONDANNA

alla pena di mesi due di arresto ed euro 200,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.


Pena interamente condonata ai sensi dell'art. 1 L. n. 241/2006.

Confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Giorni 45 per il deposito della sentenza.

Genova, 10.4.2009.

Il GIUDICE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI

4 MAR. 2009
IL CANCELLIERE B3
Scari